



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

Determinazione generale n. 325 del 24/10/2024

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NIDO E MICRO NIDO PER AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITÀ SPERIMENTALI E PERMANENTI DI RICERCA E INNOVAZIONE, BASATO SULLA MASSIMA FLESSIBILITÀ E DIVERSIFICAZIONE. CUP J89I24001630002 - CUP J89I24001630002

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 3 del D.lgs. 03.02.1993 n. 29, come sostituito dal D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 184, comma 9, del D.lgs. 267/2000;

Vista la legge 15.05.1997 n. 127, come modificata dal D.lgs. 267/2000;

Dato atto che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica dirigenziale;

Considerato che l'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, dispone che per tali enti le funzioni di cui all'art. 107, commi 1 e 2, del medesimo decreto sono svolte dai responsabili degli Uffici o dei servizi;

Visto il provvedimento sindacale n. 13 del 28/06/2023 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali previste dal D. Lgs. n.267/2000;

Dato Atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Premesso che:

- il Comune di Campofiorito intende, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 328/2000, promuovere una co-progettazione di servizi e di interventi di natura educativa, culturale e sociale rivolti ai minori, ai minori disabili e alle loro famiglie, con lo scopo di favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo di un benessere relazionale;

- le esperienze realizzate nel corso degli anni hanno evidenziato la necessità di consolidare e sviluppare i servizi erogati introducendo forme di gestione innovativa che consentano il miglioramento dell'erogazione degli stessi, una condivisione delle competenze e delle responsabilità fra ente pubblico e soggetti del terzo settore;

- il Comune di Campofiorito intende avviare forme di collaborazione finalizzate a stimolare l'innovazione della gestione dei servizi rivolti ai minori, ai minori disabili, e alle loro famiglie, a potenziare gli stessi, armonizzandoli, e a migliorare le prestazioni erogate agli utenti, dal punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo;

- il rapporto con le realtà del terzo settore è una risorsa che può concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio;

- la co-progettazione si configura come strumento idoneo e innovativo per realizzare una tipologia di servizi adeguata ai bisogni dei cittadini in generale e, in particolare, di quelli dell'area minori, minori disabili famiglie;

- che la Legge del 13 luglio 2015, n. 107, ha istituito nel nostro Paese il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, reso attuativo dal Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017. Oggi, grazie a tale normativa «la storia del nido e quella della scuola dell'infanzia si sono incontrate sul piano normativo e ha preso avvio un nuovo percorso che necessita di un orientamento pedagogico inedito, capace di fare tesoro delle esperienze maturate fin qui su entrambi i fronti»;

- che sotto il profilo della sua articolazione, il sistema integrato 0-6 include una vasta molteplicità di servizi educativi per bambini tra i 3 mesi e i 6 anni, caratterizzati da orari, capacità ricettiva, dinamiche di funzionamento, costi diversi tra i quali:

- sezioni primavera, rivolte ai bambini tra i 24 e i 36 mesi;
- servizi integrativi per bambini da 3 a 36 mesi (spazi gioco, centri bambini-famiglie, servizi in contesto domiciliare, ...), caratterizzati da un'organizzazione flessibile e da modalità di funzionamento diversificate;
- scuole dell'infanzia, statali e paritarie, a gestione pubblica e privata per i bambini dai 3 ai 6 anni;
- poli per l'infanzia, composti da un unico edificio o da un'aggregazione di strutture vicine, con prassi, attività, progetti educativi e pedagogici rivolti ai bambini dalla nascita ai sei anni, in ottica continuativa e senza distinzione nei due segmenti 0-3 e 3-6 anni;

- che è fondamentale sviluppare azioni che consentano il diritto a un'educazione di qualità, fin dalla primissima infanzia; la costruzione di un curriculum unitario e la promozione della continuità; il coinvolgimento attivo delle famiglie, anche nella cornice di una rinnovata e più ampia concezione dell'intercultura;

Visto l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), che in tema di autonomie locali definisce “ *Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*” pertanto svolge le funzioni di promozione e sviluppo anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

Vista la legge n. 106/2016, di riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che ha come fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli [articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione](#);

Visto il D.Lgs. n. 117/2017 recante “Codice del Terzo Settore” (C.T.S.), attuativo della legge n. 106/2016 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli ETS e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e armonizzazione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 131/2020, con la quale si afferma che il nuovo articolo 55 del D.lgs 117/2027, limita l'applicazione di tale ultima disposizione ai soli Ets. Si tratta di una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Costituzione). Il modello di condivisione della funzione pubblica pensato dall'art. 55 è riservato in via esclusiva agli Ets, i quali per la loro particolare configurazione sono gli unici in grado di offrire una garanzia di effettiva terziarietà rispetto al mercato;

Tenuto Conto:

- che è volontà dell'Amministrazione Comunale inserirsi quale parte attiva nella progettazione degli interventi e servizi per minori 0/3 anni e loro famiglie, attivando quindi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, art. 56, Codice del Terzo settore, una procedura per l'individuazione di Enti del Terzo Settore con cui stipulare apposita convenzione di collaborazione nella co-progettazione di spazi e servizi innovativi e sperimentali per minori 0/3 anni e loro famiglie;
- che è auspicabile poter consolidare e sviluppare ulteriormente ciò che è stato realizzato finora in un contesto altamente innovativo, che abbraccia appieno i concetti di "diversificazione" e "flessibilità" dell'offerta educativa, attraverso sinergie e collaborazioni con il territorio attualmente ancora da sviluppare, che permettano di sperimentare nuove opportunità ad oggi non presenti nel panorama delle possibili scelte;

Tenuto Conto

- che le Linee guida dell'A.N.A.C., sottolineano all'art. 5 il ruolo delle organizzazioni del terzo settore in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art.7 del D.p.c.m. del 30 Marzo 2001;
- che nello stesso documento l'art. 5 è dedicato interamente alla co-progettazione quale "accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi ed attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale";
- che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo settore, art. 55, prevede il coinvolgimento degli enti del terzo settore attraverso forme quali la co- progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

Visti:

- L'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.
- l'art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), disciplina, in modo diffuso e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento, ed in particolare, al primo ed al secondo comma, prevede che:

"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

"2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (...)"

- Il quadro normativo di riferimento sopra richiamato si integra, poi, per quanto di interesse, con le seguenti disposizioni e loro eventuali successive modifiche/integrazioni:
- L'articolo 119 del D.lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;
- La Legge n. 328/2000;

- Le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- La Legge n. 241/1990;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 Giugno 2020;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (d'ora in avanti ETS), disciplinato, negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017, le indicazioni delle quali, pur non avendo pretesa di definitività ed esaustività, e scopo del documento è di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57, specificano come esulano dalla disciplina dei contratti pubblici, anche se a titolo oneroso, le forme di co-programmazione, co-progettazione e le convenzioni con ETS. Si riconosce la natura di interesse generale delle attività svolte dal terzo settore e quello che è il valore generato dall'amministrazione condivisa quale modello organizzativo fondato sulla comunanza di interessi tra il terzo settore e la Pubblica Amministrazione e, dunque, sulla condivisione della funzione amministrativa.
- la Legge del 13 luglio 2015, n. 107 e il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 16.10.2024 avente ad oggetto **“INDIRIZZO PER L’AVVIO DEL PROGETTO DI CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NIDO E MICRO NIDO PER AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITÀ SPERIMENTALI E PERMANENTI DI RICERCA E INNOVAZIONE, BASATO SULLA MASSIMA FLESSIBILITÀ E DIVERSIFICAZIONE.”**, con la quale si delineano le linee di indirizzo per la pubblicazione dell’avviso pubblico di istruttoria rivolto ad enti del terzo settore per l’individuazione di partenariati finalizzati alla coprogettazione ed attuazione della gestione dell’asilo nido comunale;

Dare atto che la presente coprogettazione:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo settore individuati in conformità a una procedura ad evidenza pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
- non assume le caratteristiche del contratto d’appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta il mero rimborso delle spese sostenute e l’assenza di corrispettivi;
- che l’acquisizione del CIG è ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare è consentita l’acquisizione dello stesso in forma semplificata senza limiti di importo (sito ANAC- SEZIONE E. 17 “Tracciabilità servizi sociali e socio sanitari esclusi dall’applicazione del codice.” (aggiornato con deliberazione n. 585/2023), *tenuto altresì conto che la procedura di coprogettazione non è a titolo oneroso ovvero non è previsto corrispettivo, e, pertanto, è estranea all’applicazione del codice dei contratti pubblici e, specificatamente, alla disciplina degli appalti. La normativa sulla tracciabilità non si applica nel caso in cui il finanziamento sia erogato in forma di contributo e finalizzato a sostenere l’Ente nello svolgimento della propria attività istituzionale, con mantenimento, in capo allo stesso, di autonomia decisionale e organizzativa sul concreto impiego delle risorse ricevute;*
- che le risorse economiche impiegate sono da ricondurre ai contributi disciplinati dall’art. 12 della legge n. 241/1990 in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si instaura tra Pubblica amministrazione ed Enti del terzo settore privo di carattere sinalagmatico.
- che è comunque necessario l’utilizzo di uno o più conti correnti accesi presso istituti bancari, dedicati, anche non in via esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari conti bancari co il codice iban per i pagamenti l’utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

L'accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di coprogettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Ritenuto necessario per la realizzazione delle progettualità di cui trattasi utilizzare la modalità della coprogettazione che rappresenta una modalità alternativa all'appalto ed una forma di coinvolgimento del Terzo settore non più come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella progettazione e realizzazione degli interventi consentendo di unire esperienze e risorse pubbliche e private;

Ritenuto di dover approvare, per il fine e nel rispetto dell'atto di indirizzo della Delibera di Giunta Municipale di cui sopra, gli schemi di:

-AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA INDIZIONE DI COPROGETTAZIONE (allegato1);

- SCHEMA DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (allegato 2);

- DOCUMENTO PROGETTUALE DI MASSIMA (allegato 3);

- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE (allegato 4);

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che lo schema di convenzione (allegato 5) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 6.10.2024, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- l'art. 32 della legge 69/2009;

- il D.Lgs. n. 117/2017;

- la legge 328/2000;

- la sentenza della Corte Costituzionale 131 del 26 giugno 2020 che radica costituzionalmente e nella normativa euro unitaria lo strumento della coprogettazione;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche n. 72/2021 in materia di Linee guida sul rapporto tra PP.AA. ed enti del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017;

- la legge n. 241/1990, gli artt. 1, 11 e 12;

Visto il vigente O.R.EE.LL..

D E T E R M I N A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) **Di Indire** ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, una procedura di coprogettazione per l'acquisizione di progettualità da parte degli enti del Terzo Settore interessati alla coprogettazione e alla successiva gestione di un servizio di nido e micro nido per avvio e la realizzazione di progettualità sperimentali e permanenti di ricerca e innovazione, basato sulla massima flessibilità e diversificazione.

2) **Di Dare Atto** e stabilire, in conformità all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

a) il fine che con la convenzione si intende perseguire è quello di assicurare la progettazione e successiva gestione del servizio di asilo nido e micro asilo per l'avvio e la realizzazione di progettualità sperimentali e permanenti di ricerca e innovazione, basato sulla massima flessibilità e diversificazione.

b) l'oggetto della convenzione riguarda la regolazione dei reciproci rapporti tra l'Amministrazione precedente e gli Enti del Terzo Settore partner nella gestione delle predette attività;

c) la convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata, in modalità elettronica ove possibile;

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella convenzione;

e) la scelta dei partners collaboratori è effettuata mediante procedura di coprogettazione ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 12 della legge n. 241/1990;

3) **Di Approvare** allo scopo gli schemi di:

- AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE ISTRUTTORIA DI COPROGETTAZIONE (allegato 1);

- SCHEMA DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (allegato 2)

- DOCUMENTO PROGETTUALE DI MASSIMA (allegato 3)

- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE (allegato 4)

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- 4) **Che** il servizio è contraddistinto dal codice CIG: B3F844361D il quale dovrà essere riportato in tutti i documenti emessi;
- 5) **Che** le scelte e la valutazione sulle proposte progettuali, presentate dagli interessati, permangono esclusivamente in capo all'Amministrazione;
- 6) **Che** il suddetto Avviso unitamente alla relativa documentazione e modulistica, sia pubblicato nell'apposita sezione dedicata del sito del Comune di Campofiorito fino alla data di scadenza dell'avviso stabilita per il giorno 31 ottobre 2024;
- 7) **Che** le funzioni di responsabile del procedimento relative alla presente procedura, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990, rimangono assegnate a me stesso;
- 8) **Di Riservarsi** di nominare, con successivo proprio provvedimento e dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, i componenti della Commissione tecnica a cui saranno demandati l'esame e la valutazione dei progetti proposti in conformità alla disciplina procedurale;
- 9) **Di Adempiere** agli obblighi di trasparenza in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
Giuseppe Cerasa